

COMUNE DI MIRA  
(Provincia di Venezia)

**SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
SERVIZIO SVILUPPO ECOMONICO E LAVORO**

**REGOLAMENTO  
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI  
PUBBLICO SPETTACOLO**

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.  
Allegato A)**

**del**

**ART. 1**  
**COMPITI DELLA C.C.V.L.P.S. – COMPOSIZIONE-LUOGO DI RIUNIONE –**  
**COMPENSI – CONVOCAZIONE – NOMINA E DURATA IN CARICA.**

**ART. 2**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE DEI COMPITI DI VIGILANZA**

**ART. 3**  
**PROCEDURE**

**ART. 4**  
**ALLESTIMENTI TEMPORANEI ALL'APERTO – VERIFICA DELLE**  
**CONDIZIONI DI SICUREZZA.**

**ART. 5**  
**ESAME DI PROGETTO E VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI**  
**IMPOSTE.**

**ART. 6**  
**LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O**  
**INFERIORE ALLE 100 PERSONE.**

**ART. 7**  
**LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE**  
**ALLE 200 PERSONE**

**ART. 8**  
**LOCALI ED IMPIANTI A CARATTERE PERMANENTE CON CAPIENZA**  
**SUPERIORE ALLE 200 PERSONE**

**ART.9**  
**LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE**  
**COMUNALE DI VIGILANZA**

**ART. 10**  
**RICHESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE – MODALITA' E**  
**CONTENUTO DELLA DOMANDA**

**ART. 11**  
**NORMA FINALE**

## **Art.1**

### **COMPITI DELLA C.C.V.L.P.S. – COMPOSIZIONE - LUOGO DI RIUNIONE – COMPENSI - CONVOCAZIONE – DURATA IN CARICA.**

#### **1.1 COMPITI DELLA C.C.V.L.P.S.**

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art.141/bis del regolamento di attuazione T.U.L.P.S. ha il compito di verificare le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. n.616/1977 e così come prevista dal Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al DPR 28 maggio 2001, n.311, art.4.

In particolare la Commissione Comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo provvede a:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. esame progetto per parere di fattibilità);
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti realizzati o ristrutturati (c.d. verifica dell'agibilità) ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 3 del 08/01/1998 "Commissione apertura sale cinematografiche", anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco ministeriale delle attività spettacolari, di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

#### **1.2.COMPOSIZIONE**

La Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è, ai sensi dell'art. 141 bis del regolamento di esecuzione del T.U.P.S. R.D. n. 635/1940, composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la preside;
- b) dal Comandante del Servizio di Polizia Locale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato,
- e) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato,
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Inoltre, possono far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante dell'organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente della Commissione sono previsti uno o più supplenti.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, ad es. in materia idrogeologica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare, la cui nomina sarà effettuata di volta in volta dal Sindaco.

Le funzioni di segretario della Commissione Comunale di vigilanza saranno svolte da personale in servizio presso il Settore LL.PP. su individuazione del Dirigente Tecnico.

### **1.3 LUOGO DI RIUNIONE**

Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, nell'avviso di convocazione.

### **1.4 COMPENSI**

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei richiedenti l'agibilità dei locali ed impianti, soggetti alla vigilanza della Commissione stessa. Ai componenti tecnici della Commissione, di cui alle lettere c), e) e f), viene riconosciuto un gettone di presenza da corrispondere per ogni singola seduta.

La spesa dei gettoni di presenza è a carico del conduttore del locale di pubblico spettacolo e/o dell'organizzatore della manifestazione, per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato. L'importo relativo, è determinato con apposito provvedimento della Giunta Comunale e deve essere corrisposto al Comune con versamento effettuato mediante bonifico bancario alla Tesoreria Comunale.

Nessun compenso è invece dovuto ai membri della Commissione per l'attività di cui all'art. 141, comma 1, lettera e) del regolamento di attuazione del T.U. 18.6.1931 n. 733 Legge di Pubblica Sicurezza ove si dispone di *"controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti"*.

Nessun compenso spetta ai rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori in quanto componenti a partecipazione facoltativa, nonché ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale, in quanto attività svolta nell'ambito del contratto di lavoro dipendente, fatto salvo l'eventuale compenso, se dovuto, per il lavoro straordinario.

### **1.5 CONVOCAZIONE**

La Commissione è convocata dal Presidente o suo delegato, con avviso scritto da inviare a tutti i componenti, con indicati: il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti da trattare. La convocazione è inviata anche al soggetto richiedente la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo, il quale può intervenire alla seduta per illustrare il progetto o l'iniziativa e presentare memoria e documenti, anche mediante proprio rappresentante.

L'avviso deve essere spedito almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione, ed in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti di cui all'art. 141 bis, commi 2 e 3, del regolamento TULPS. E' sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario.

La commissione delibera all'unanimità.

Il segretario della commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali, trasmettendone copia all'ufficio comunale competente al rilascio delle relative licenze ed agli altri uffici od enti eventualmente indicati dalla commissione.

Per la sicurezza degli impianti sportivi, i riferimenti alle Commissioni provinciali di vigilanza contenuti nel Decreto del Ministero dell'Interno 18/03/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", devono intendersi fatti, con l'entrata in vigore del citato D.P.R. 311/2001, anche alle analoghe commissioni comunali, quando costituite, e sempre che si tratti di impianti con capienza pari o inferiore a 5.000 spettatori. Continua pertanto ad essere prescritta la partecipazione alle predette commissioni, quale aggregato a titolo consultivo, di un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato. Sono a carico dei richiedenti l'agibilità dei locali ed impianti soggetti alla vigilanza della Commissione esclusivamente le spese conseguenti al sopralluogo.

### **1.6 NOMINA E DURATA IN CARICA**

La Commissione è nominata dal Sindaco, resta in carica per tre anni e continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione. Due mesi prima della scadenza deve essere avviata la procedura per il suo rinnovo.

I componenti effettivi o i delegati che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico, e devono essere sostituiti.

### **Art. 2**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE DEI COMPITI DI VIGILANZA**

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

- teatri;
- teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
- cinematografi;
- cinema-teatri e cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
- locali di trattenimento, intesi come specifici, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento non occasionale di spettacoli o trattenimenti;
- sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club;
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti, nei limiti di cui al successivo punto 4.5;
- parchi di divertimento;
- circhi;
- manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. 23/05/2002, n. 11, qualora vengano installate apposite strutture per il pubblico;
- luoghi all'aperto, cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere;
- locali multiuso, cioè adibiti ordinariamente ad attività non spettacolistiche o di trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per dette attività;
- sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
- impianti sportivi in genere di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 18/03/1996.

### **Art. 3 PROCEDURE**

Al fine di ottenere l'agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. per i locali rientranti nella sfera di competenza della Commissione comunale, il richiedente deve presentare apposite domande, in bollo, indirizzate al Sindaco:

- a) per ottenere il parere sul progetto (art. 141, 1° comma, lett. a) del Reg. T.U.L.P.S.):
  - a1. per nuova realizzazione;
  - a2. per variazione dello stato esistente, anche per adeguamenti a disposizioni di legge;
  
- b) per ottenere la licenza di agibilità, previo sopralluogo della Commissione di vigilanza.

Per gli allestimenti temporanei la domanda è unica.

Le domande devono essere corredate della documentazione tecnica.

In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriore documentazione, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da esaminare o verificare.

Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda, degli allegati e delle eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata improcedibile.

Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento ne chiederà l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90.

Per il rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 del TULPS non è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal TULPS, trattandosi non di licenza che abilita all'esercizio dell'attività, ma di atto attestante la regolarità dei locali sotto il profilo della sicurezza.

### **Art. 4**

#### **ALLESTIMENTI TEMPORANEI ALL'APERTO – VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA**

##### **4.1 ALLESTIMENTI TEMPORANEI CON STRUTTURE SPECIFICAMENTE DESTINATE ALLO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO**

Il richiedente dovrà inoltrare al Comune la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione allegando la seguente documentazione:

- a) una planimetria in scala 1:1000 o 1:500, a firma di un tecnico abilitato, in grado di evidenziare: l'area utilizzata per la manifestazione; l'eventuale recinzione e le relative aperture per l'esodo; l'ubicazione dei palchi, degli stand, delle tensostrutture, dei fuochi e/o delle cucine con i relativi depositi combustibili, l'eventuale sistema di alimentazione; la sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi; l'ubicazione degli

- idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento fissi e portatili; l'ubicazione dei servizi igienici previsti;
- b) una relazione tecnica descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, in grado di evidenziare: il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento; i requisiti di reazione al fuoco dei materiali installati secondo le modalità di prova stabilite dal Decreto del Ministero dell'Interno del 26/06/1984 "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e dal D.M. 10/03/2005 e dal D.M. 15/03/2005;
  - c) l'affollamento previsto; il rispetto delle norme di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 19/08/1996 e di tutte le altre norme tecniche di Prevenzione Incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione delle stesse;
  - d) per le strutture è necessario predisporre una descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata, firmata da un tecnico abilitato, indicante: i materiali di utilizzo; i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda; le modalità di ancoraggio e/o di controvento; la dichiarazione di idoneità delle strutture ai carichi previsti; lo schema delle caratteristiche dimensionali di tutte le strutture installate;
  - e) per l'impianto elettrico è necessario predisporre: il progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma di un tecnico abilitato, comprendente: lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento; gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati i punti di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste; il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete a terra; la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e dei componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione o dichiarazione sostitutiva nei casi non previsti;
  - f) per l'impianto di adduzione gas o gasolio è necessario predisporre: un elaborato grafico, corredato di relazione tecnico descrittiva, dell'impianto da realizzare in conformità alle norme UNI-CIG se con potenze termiche inferiori a 34,89 KW o al Decreto del Ministero dell'Interno del 12/04/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi" nel caso di potenze superiori per impianti a gas, e al D.M. 28/04/2005 per impianti a gasolio;
  - g) per i rumori è necessario predisporre una richiesta di autorizzazione in deroga al Servizio Ecologia nel rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

All'atto del sopralluogo da parte della Commissione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- a) certificato di collaudo statico, a firma di un tecnico abilitato, per i palchi di altezza superiore a mt. 0,80 e per tutte le altre strutture installate;
- b) dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata, a firma di un tecnico abilitato preposto dalla ditta installatrice;

- c) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cui alla legge n. 46/1990 comprensiva degli allegati obbligatori e del progetto effettivamente realizzato, a firma di un tecnico abilitato;
- d) certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di arredo e di rivestimento posti in opera, corredati dalla dichiarazione di conformità e di una dichiarazione attestante che sono state rispettate le condizioni di impiego e posa in opera dei materiali, come previsto nei rispettivi certificati di omologazione.
- e) dichiarazione di conformità dell'impianto di utilizzazione di gas e/o di gasolio alle norme UNI – CIG se con potenze termiche inferiori a 34,89 KW o al Decreto del Ministero dell'Interno del 12/04/1996 nel caso di potenze superiori per impianti a gas, e al D.M. 28/04/2005 per impianti a gasolio. Nei casi previsti dovrà essere prodotta la ricevuta dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco.
- f) copia della DIA (mod. B1) protocollata dalla competente ASL ai sensi del D.Lgs. n. 193/2007 in caso di produzione o somministrazione di alimenti e bevande.

Salvo particolari controlli e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica di agibilità per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. In questo comma rientrano i locali compresi nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Interno del 19/08/96 (art. 1, comma 1) "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" ed in particolare i luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico. In tale caso il richiedente dovrà fornire all'Amministrazione Comunale:

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che lo svolgimento della manifestazione presenta le stesse caratteristiche e condizioni per la quale la commissione di vigilanza ha espresso parere favorevole;
- una certificazione, da parte di un tecnico qualificato, delle condizioni di staticità e del corretto montaggio delle strutture che accolgono il pubblico;
- una certificazione del collaudo degli impianti elettrici, in precedenza autorizzati.

Nei medesimi casi di cui al comma 2, in occasione della presentazione delle domande di licenza ex art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. decorsi due anni dalla conclusione della manifestazione per la quale era stata concessa l'ultima agibilità, non è necessario che gli organizzatori ripresentino la documentazione tecnica e progettuale dell'area e delle attrezzature, sempre che si utilizzino gli stessi impianti ed attrezzature, e senza modifiche sostanziali nella dislocazione, in base a quanto fissato dalla Commissione.

#### **4.2 ALLESTIMENTI TEMPORANEI SENZA STRUTTURE SPECIFICAMENTE DESTINATE ALLO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO**

Per gli allestimenti temporanei in luoghi e spazi all'aperto (quali piazze e aree urbane), quando siano esclusi dal campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Interno 19/08/1996, ovvero siano privi di specifiche attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie o usino palchi o pedane per artisti, purchè di altezza non superiore a mt. 0,80, o usino attrezzature elettriche, comprese quelle di



amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico, è fatto obbligo al richiedente di produrre, alle autorità competenti a rilasciare la licenza di esercizio:

- la dichiarazione dell'idoneità statica delle strutture allestite, a firma di un tecnico abilitato;
- la dichiarazione di corretto montaggio delle stesse;
- la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati;
- l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;
- una planimetria in grado di evidenziare l'area utilizzata per la manifestazione;

Nel caso si tratti di attrezzature fornite dal Comune, regolarmente collaudate, e messe in opera da personale del Comune, occorre la presentazione del corretto montaggio delle stesse da parte di un tecnico comunale.

#### **4.3. ALLESTIMENTI TEMPORANEI IN EDIFICI NON AVENTI LE CARATTERISTICHE TIPICHE DI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (scuole, capannoni industriali, esercizi commerciali ecc.)**

In edifici non aventi le caratteristiche tipiche di locale di pubblico spettacolo (scuole, capannoni industriali, esercizi commerciali, ecc.) possono essere realizzate manifestazioni temporanee. In tale caso la Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, su richiesta del proprietario dell'immobile o di chi ne abbia la disponibilità non occasionale, fornisce un parere di fattibilità verificando successivamente, con sopralluogo, l'agibilità della struttura in base all'allestimento realizzato per l'ottenimento della quale dovrà essere presentata la documentazione tecnica elencata, come già specificata in precedenza:

- relazione tecnica generale;
- elaborati grafici;
- progetto dell'impianto elettrico;
- verifica dell'agibilità del locale.

#### **4.4 ALLESTIMENTI TEMPORANEI CON ATTREZZATURE DA TRATTENIMENTO, ATTRAZIONI O GIOCHI MECCANICI, ELETTROMECCANICI O ELETTRONICI**

Quando in manifestazioni temporanee sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza.

#### **4.5 MANIFESTAZIONI CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

Per le attrazione dello spettacolo viaggiante è necessario attivare la procedura di vigilanza della commissione ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia della licenza di esercizio delle singole attrazioni;

- b) copia del collaudo statico dell'attrazione in corso di validità rilasciato da un tecnico abilitato. Dall'entrata in vigore del D.M. 18/05/2007, la registrazione dell'attività e l'assegnazione del codice identificativo della stessa con indicazione dell'anno di rilascio. Il gestore dovrà inoltre tenere a disposizione delle autorità di vigilanza e di controllo la documentazione tecnica illustrativa e certificativa, nonché copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività e copia del libretto dell'attività;
- c) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico dell'attrazione a firma di un tecnico abilitato e lo schema generale unifilare in corso di validità;
- d) certificazione di corretto montaggio dell'attrazione. Dall'entrata in vigore del D.M. 18/05/2007 il corretto montaggio di ciascuna attività dovrà essere attestato con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purchè abbia frequentato, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, oppure da professionista abilitato. Essa riguarderà tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.

#### **Art. 5**

#### **ESAME DI PROGETTO E VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE**

Dal verbale di parere della Commissione deve risultare la prescrizione al richiedente di presentare a fine lavori, in allegato alla domanda di agibilità ex art. 80 TULPS, anche la copia della avvenuta richiesta di rilascio del CPI ai Vigili del Fuoco

Dal combinato disposto dei commi 1 e 9 dell'art. 142 del regolamento TULPS, la competenza della Commissione deve intendersi estesa non solo alle verifiche, ma anche al parere sui progetti e al controllo, relativi ai locali, strutture ed impianti previsti alle lettere a) e b) del comma 9 dell'articolo medesimo.

Per l'esercizio del controllo, di cui all'art. 141 del regolamento T.U.L.P.S. comma 1 lettera e), il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuarli e comunque un medico delegato dal Dirigente ASL competente per territorio e il Comandante dei VV.FF. o suo delegato o in mancanza da un tecnico del luogo. I controlli in questione sono quelli volti ad accertare il rispetto delle norme e delle prescrizioni imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti. Ai controlli possono presenziare anche gli stessi esercenti e/o i tecnici di parte.

L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per scritto al Presidente della Commissione, di norma entro cinque giorni dal sopralluogo, se i controlli effettuati hanno dato esito positivo o comunque tali da non far propendere per la sospensione dell'attività, ed entro 24 ore, nei casi di particolare gravità in cui sia stato riscontrato un effettivo pericolo e quindi soggetti a urgente segnalazione per la sospensione dell'attività.

Nel caso di manifestazione temporanee, salvo diversa decisione del Sindaco, Autorità locale di pubblica sicurezza, preso atto che non esiste un progetto edilizio in senso stretto su cui

esprimere un parere, la verifica di cui al punto b) dell'art. 141 del regolamento TULPS inizia con l'esame della documentazione prodotta a corredo della domanda.

#### **Art. 6**

### **LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 100 PERSONE**

Per i locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni previste dall'allegato al Decreto del Ministero dell'Interno del 19/08/1996, relative:

- all'esodo del pubblico;
- alla statica delle strutture;
- all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

#### **Art. 7**

### **LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE.**

I progetti dei locali e degli impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone, impiegati per spettacoli o pubblici trattenimenti, salvo che per gli allestimenti temporanei, sono soggetti al parere da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che può disporre anche i successivi controlli.

Le verifiche e gli accertamenti dei medesimi locali ed impianti devono essere effettuati da un professionista iscritto all'Albo degli ingegneri o al collegio dei geometri o da altro professionista equiparato ai sensi di legge, il quale con una "relazione tecnica" attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, nonché – con esclusione per le attività temporanee – la conformità al progetto approvato dalla Commissione di Vigilanza e, per i locali con capienza fra 101 e 200 persone, la conformità al parere di prevenzione incendi espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco ai sensi dell'art. 2 del DPR 37/98 "Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi".

Il controllo della relazione tecnica e delle eventuali certificazioni allegate è di competenza del tecnico comunale.

#### **Art. 8**

### **LOCALI ED IMPIANTI CARATTERE PERMANENTE CON CAPIENZA SUPERIORE ALLE 200 PERSONE**

Per i locali in cui si svolgono attività di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva superiore alle 200 persone è necessario presentare alla commissione la seguente documentazione:

a) elaborati grafici a firma di un tecnico abilitato comprensivi di: planimetria in scala 1:1000 o 1:500, dalla quale risulti l'ubicazione del fabbricato; le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco; la destinazione delle aree circostanti; il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche; una pianta in scala 1:100 o 1:200 del locale in progetto, evidenziante: la destinazione d'uso di ogni ambiente pertinente e non; la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi; gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro; la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti; l'ubicazione dei servizi igienici; i dispositivi di sicurezza antincendio.

b) relazione tecnica descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, in grado di evidenziare: il tipo di spettacolo e/o intrattenimento; le modalità di svolgimento; l'affollamento previsto; l'ottemperanza alla normativa prevista dalla regola tecnica allegata al Decreto del Ministero dell'Interno del 19/08/1996; le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità ai criteri previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno del 26/06/1984 e dai D.M. 10/03/2005 e D.M. 15/03/2005; i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le indicazioni previste dal D.M. 16/02/2007 e D.M. 09/03/2007; la descrizione degli interventi strutturali, se previsti, e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;

c) progetto dell'impianto antincendio e di segnalazione incendi ove previsto;

d) progetto per l'impianto elettrico da realizzare, a firma di un tecnico abilitato, comprendente: lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento; gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati i punti di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste; nonché i pulsanti di sgancio totale dell'alimentazione elettrica, da posizionare all'esterno dell'attività, ed il quadro generale da installarsi in un ambiente protetto contro gli incendi; il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete a terra; la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e dei componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione o dichiarazione sostitutiva nei casi non previsti;

e) schemi e relazione degli impianti di condizionamento estivo ed invernale, nei quali siano evidenziati: le condotte di mandata e di ripresa; il posizionamento della presa d'aria; le caratteristiche termoigrometriche garantite; le caratteristiche della filtrazione dell'aria; il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti; il tipo e la quantità del fluido frigorigeno utilizzato; la posizione e il funzionamento dell'U.T.A.; lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione; la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche sulle strutture di compartimentazione;

f) la relazione di previsione dell'impatto acustico ai sensi della legge n. 447/1995 ed eventuali progetti di bonifica acustica per le attività rumorose.;

g) superando i 100 posti il locale è sottoposto a quanto previsto al punto 83 dell'allegato al Decreto del Ministero dell'Interno del 16/02/1982, soggetto quindi ai controlli di prevenzione

incendi per il rilascio del CPI si dovranno attuare le procedure specifiche previste dal DPR n. 37 del 12/01/1998.

All'atto del sopralluogo sarà necessario produrre la seguente documentazione:

- a) certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di arredo e di rivestimento posti in opera, corredati dalla dichiarazione di conformità e di una dichiarazione attestante che sono state rispettate le condizioni di impiego e posa in opera dei materiali, come previsto nei rispettivi certificati di omologazione; nonché certificati di omologazione, conformità e corrispondenza in opera delle porte, portoni e sipari resistenti al fuoco ove previsti.
- b) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di cui alla legge n. 46/90 comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformità deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato, a firma di un tecnico abilitato, e la reazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi.
- c) copia della DIA (mod. B1) protocollata dalla competente ASL ai sensi del D.Lgs. n. 193/2007 in caso di produzione o somministrazione di alimenti e bevande.
- d) certificato di collaudo statico, a firma di un tecnico abilitato, per i palchi di altezza superiore a mt. 0,80 e per tutte le altre strutture installate;
- e) dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata, a firma di un tecnico abilitato preposto dalla ditta installatrice;
- f) documentazione per le misure antincendio prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno del 04/05/1998 prevista all'allegato 2.

#### **Art. 9**

#### **LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA.**

Non sono di competenza della Commissione comunale di vigilanza le verifiche di locali e strutture seguenti:

- a) i locali cinematografici o teatrali (compresi i teatri tenda, cioè i locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti) e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni. In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti purché di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché siano installate in aree non accessibili al pubblico. Nel caso di manifestazione di notevole rilevanza, il Sindaco, autorità locale di pubblica sicurezza, potrà comunque assoggettare a vigilanza la manifestazione, avvalendosi della Commissione per il parere, la verifica ed il controllo della manifestazione stessa;
- c) circoli privati esercenti attività esclusivamente nei confronti dei propri associati. Devono peraltro ritenersi assoggettati al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 "Spettacoli e trattenimenti pubblici" del T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931, n. 773 e quindi soggetti anche al controllo della Commissione, le attività che, pur se svolte in locali asseriti come privati e non

aperti al pubblico, presentino almeno una delle seguenti caratteristiche, così come previsto all'art. 2 della L.R.V. n. 29/2007:

1. pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;
2. pubblicità degli spettacoli o trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altre forme di comunicazione destinate all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
3. strutturazione del locale e delle attrezzature tale da apparire prevalente l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di una attività di natura palesemente imprenditoriale;
4. rilevante numero di persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locali di spettacolo e di intrattenimento in genere dal D.M. 16/02/1982;

d) le attività di somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e/o in cui è collocato l'apparecchio musicale "Karaoke" o simili, a condizione che i locali non siano destinati o allestiti per l'accoglimento prolungato del pubblico in modo specifico per l'attività di trattenimento, anziché per quella di somministrazione;

e) le sagre di cui al D.Lgs. 114/98 ed in cui si esercita il commercio su aree pubbliche o la somministrazione di alimenti e bevande e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;

f) le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico prive di strutture per lo stanziamento del pubblico;

g) i laghetti per la pesca a pagamento privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

h) le palestre, scuole di danza o simili prive di strutture per lo stazionamento del pubblico;

i) le piscine in cui si svolgono esclusivamente attività sportive e di istruzione della pratica sportiva nelle quali non vi è accesso indiscriminato del pubblico;

Nei predetti casi di esclusione della vigilanza della Commissione, allorché l'attività sia comunque assoggettata al rilascio della licenza di cui agli artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S. o ad altra autorizzazione comunale oppure a dichiarazione d'inizio attività, deve essere presentata, a corredo della domanda o della dichiarazione d'inizio attività, la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture a firma di tecnico abilitato, nonché la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a firma di tecnico abilitato ai sensi della L. 46/90 ed altra eventuale documentazione tecnica relativa alla sicurezza delle strutture installate.

La documentazione di cui al precedente punto deve essere acquisita anche nei casi in cui la manifestazione non è soggetta a licenza o autorizzazione in quanto promossa ed organizzata dal Comune.

Sono comunque esenti da ogni autorizzazione e/o licenza le feste private.

#### **Art. 10**

### **RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE – MODALITA' E CONTENUTO DELLA DOMANDA**

Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al Sindaco, da presentare al Comune:

- a) le domande per le quali è previsto l'intervento della Commissione comunale devono pervenire al servizio competente **almeno 60 giorni prima** della data entro cui occorre esprimere il parere o effettuare il sopralluogo di verifica;
- b) il servizio competente è tenuto ad istruire compiutamente la pratica **entro 10 giorni** dal ricevimento ed a trasmetterla in copia al Comando dei Vigili del Fuoco ed all'ASL;
- c) entro il medesimo termine il segretario della commissione provvede ad invitare i componenti della Commissione a definire il giorno e l'ora della convocazione;
- d) **almeno 10 giorni prima** della data di convocazione, il Segretario della Commissione conferma la data fissata dei Vigili del fuoco e invia le lettere di convocazione ai componenti. Tutti i documenti allegati alla richiesta, dovranno corrispondere a quelli indicati dalla Commissione, devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo, ed in regola secondo la legge sul bollo.

#### **Art. 11**

### **NORMA FINALE**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al TULPS ed al relativo regolamento di attuazione come modificati dal DPR n. 311/2001, nonché alla Legge. n. 241/1990 e s.m.i. per la disciplina generale sul procedimento amministrativo ed al D.P.R. n. 445/2000.